



Roma, li 13 settembre 2021
Prot. n. 890/RAC/ag
Trasmessa a mezzo posta elettronica

OGGETTO: APPROFONDIMENTO NUOVE MISURE INTRODOTTE DAL DL 122/21 IN AMBITO SCOLASTICO, SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 9 settembre è stato approvato il DL 122/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 (consultabile al seguente link: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;122!vig=2021-09-12>), il quale ha introdotto ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già in atto, per quanto riguarda la scuola e l'università nonché l'ambito socioassistenziale e socio-sanitario.

Di seguito, sono analizzati per punti, gli aspetti rilevanti contenuti nelle attuali previsioni legislative.

1 - Le misure già in atto con il DL 52/21 e le novità introdotte dal DL 122/2021 in ambito scolastico.

Il DL 52/2021, all'art. 9-ter, ha previsto che, dal 1° di settembre, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario** è obbligato a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione (o somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 gg), guarigione o effettuazione di un test antigenico rapido con risultato negativo.

L'assenza determinata dall'impossibilità di permanere a scuola e di svolgere la propria funzione da parte di coloro che non possiedono/esibiscono la certificazione è qualificata, per il personale scolastico, come **"assenza ingiustificata"**, con sospensione del rapporto di lavoro e venir meno del diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento a partire dal quinto giorno di assenza.

Riguardo la platea dei destinatari, la norma ha sin da subito reso indiscussa l'applicazione dell'obbligo di certificazione verde a tutto il **personale docente e ATA**, lasciando, tuttavia, alcune lacune rispetto all'estensione dell'obbligo ad altre figure, quali gli assistenti all'autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità, nonché alcuni dubbi interpretativi rispetto all'individuazione della tipologia di scuole interessate dalla disciplina in

esame.

Tanto che il MIUR, su quest'ultimo aspetto, con nota prot. 1237/2021, è intervenuto per chiarire l'estensione dell'obbligo non solo alle istituzioni scolastiche statali, ma "considerate le finalità" anche a quelle "**paritarie e non paritarie**"¹ compresi i "**CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3**", ritenendo che anche il personale dei servizi educativi dell'infanzia (non contemplato espressamente dall'art. 9 ter) dovesse essere obbligato ad esibire la certificazione verde.

Con il nuovo DL 122/2012, è stato così introdotto al DL 52/2021 il nuovo art. 9-ter.1, recante "impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, formativo ed educativo".

Per quanto riguarda la tipologia di scuole, è stato espressamente indicato che l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde ricade anche in capo al personale di tutti i servizi educativi per l'infanzia (art. 2 DL gs 65/2017), dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Inoltre, anche su sollecitazione di FISH, si è colmata anche la precedente lacuna, già rilevata da Anffas, rispetto alla posizione da assumere nei confronti degli assistenti all'autonomia e comunicazione degli/delle alunni/e con disabilità, logicamente, non ricompresi nel "personale scolastico" indicato dall'art. 9-ter.

Con il nuovo art. 9-ter.1, infatti, è stato esteso l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 per tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono alle strutture e istituzioni scolastiche, educative e formative sopra richiamate (es. genitori degli alunni, operatori delle ditte di pulizie, ecc).

Nel novero delle persone destinatarie della disposizione, pertanto, vi rientrano pacificamente anche tutti coloro che svolgono una attività nei confronti degli alunni/e, studenti/sse con disabilità, ivi compresi gli assistenti all'autonomia e comunicazione.

Tanto per il personale docente e ATA, quanto per coloro che accedono, a qualunque titolo, alle strutture e istituzioni scolastiche, è previsto, comunque, l'esonero dall'obbligo di esibizione della certificazione verde ove in possesso di un certificato di esenzione che attesti la necessità di omettere o differire la vaccinazione in base alle proprie condizioni cliniche, redatto secondo le indicazioni fornite con Circolare [35309 del 4 agosto 2021](#) del Ministero della Salute.

I Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi sono onerati di garantire il rispetto delle prescrizioni sulle certificazioni verdi e sui certificati di esenzione, unitamente ai datori di lavoro di coloro che accedono alle strutture da esterni per ragioni di servizio o di lavoro.

È previsto che, in caso di violazione delle disposizioni degli artt. 9-ter e 9-ter.1, l'applicazione di sanzioni amministrative del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000.

Le disposizioni sopra indicate non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e degli studenti universitari.

NB: è utile ricordare che, in base all'art. 1 del DL 111/2021, per l'a.s. 2021/2022 i servizi educativi per l'infanzia (DLgs. 65/2017), l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono **svolti in presenza**, con il mantenimento dell'obbligo di utilizzare la mascherina (eccezion fatta per le attività sportive, per i bambini sotto i sei anni e per le persone con disabilità che sono incompatibili con l'uso della stessa) e di mantenere la distanza interpersonale, ove possibile, di almeno un metro, e il divieto di accedere ai locali scolastici con sintomatologia o temperatura corporea superiore ai 37,5°. L'art. 1.4 del già menzionato DL riconosce, tuttavia, la facoltà di deroga allo svolgimento delle attività scolastiche in presenza ai Presidenti delle Regioni e Province autonome nonché ai Sindaci, sui territori che si trovano in zona rossa o arancione, dovendosi, comunque, garantire lo svolgimento dell'attività in presenza "per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali"

2- Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie L'art. 2 del decreto 122/21, nell'introdurre il nuovo articolo 4 bis al D.L. 44/21, estende l'obbligo vaccinale (già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) a tutti i lavoratori impiegati presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali e in quelle socio-assistenziali, con decorrenza dal 10 ottobre 2021.

Dalla formulazione letterale, sembra, innanzitutto, evincersi un obbligo vaccinale per i lavoratori operanti nel contesto delle strutture residenziali e non anche in quello delle strutture semi-residenziali.

Per quanto riguarda la **platea dei lavoratori** destinatari dell'obbligo vaccinale, saranno ricompresi tutti coloro che svolgono, presso le suddette strutture, una attività lavorativa di qualunque tipo (es. personale amministrativo) e a qualunque titolo, anche da esterni (es. personale della ditta di pulizie).

Si ritiene che, in mancanza di un espresso riferimento, nel novero delle persone obbligate, non possano ricomprendersi anche eventuali volontari (es. volontari del servizio civile, volontari UEPE, ecc.) che, in base all'interpretazione letterale, non sarebbero propriamente da intendere quali "lavoratori".

Il decreto precisa che si tratterà di un "obbligo vaccinale" non facendo riferimento, in tal caso, alla esibizione della certificazione verde atteso che essa viene anche rilasciata a coloro che hanno

eseguito un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore e può non coincidere, quindi, con l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

In ogni caso, comunque, come già previsto per l'obbligo del green pass, sarà prevista la possibilità per il lavoratore di essere dispensato dall'obbligo vaccinale esibendo idonea certificazione medica a tal fine rilasciata che attesti la necessità di omettere o differire la vaccinazione (si vd Circolare [35309 del 4 agosto 2021](#) del Ministero della Salute).

I responsabili delle strutture, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del DL 44/21, dovranno assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale insieme ai datori di lavoro delle persone che svolgono, a qualunque titolo, attività lavorativa da esterni presso le medesime strutture, acquisendo le necessarie informazioni secondo le indicazioni fornite dal [DPCM 17 giugno 2021](#) e da ulteriori e successivi decreti.

Venendo agli **effetti della inosservanza dell'obbligo vaccinale**, si precisa che è espressamente esclusa per tutti i lavoratori dipendenti dalle strutture nonché per gli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che non osservino l'obbligo, la possibilità di essere adibiti a mansioni anche inferiori diverse da quelle che implicano contatti interpersonali, specificando che in tali casi si applica direttamente la sospensione della prestazione lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o al completamento del piano vaccinale nazionale (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021).

Coloro che, invece, hanno una situazione di vaccinazione omessa o differita sulla base di motivi di salute, potranno essere adibiti, da parte del datore di lavoro, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Tali lavoratori, in ogni caso adotteranno le misure di sicurezza di cui al protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Anche in tal caso è previsto che la violazione dell'art.4-bis del DL 44/21 determina l'applicazione di sanzioni amministrative con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000.

NB: per quanto riguarda l'accesso dei visitatori presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, come previsto dall'art. 1-bis del DL 44/21, sarà consentito l'accesso solo ai familiari e visitatori muniti di certificazione verde, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell' 8 maggio 2021, che raccomandano di provvedere alla designazione di soggetti formalmente incaricati alla verifica, omettendo qualsivoglia attività di raccolta e conservazione di tali informazioni.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2-quater, è stata consentita l'uscita temporanea dalle strutture residenziali solamente alle persone in possesso del certificato verde covid-19.

3 – Obbligo vaccinale o green pass per le persone con disabilità fruitrici dei servizi

E' opportuno osservare che, sul punto, a livello nazionale, non vi è una norma che espressamente indichi l'obbligo di vaccinazione o di possesso ed esibizione della certificazione verde per coloro che fruiscono dei servizi delle strutture semiresidenziali o che risiedono presso quelle residenziali.

Peraltro, come precisato dall'art. 9, comma 10 bis, del DL 52.21 le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente in un elenco tassativo di casi (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione, accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, uscite temporanee dalle strutture residenziali, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice ecc.) escludendo, quindi, di norma, che, a livello locale, si possa prevedere un inasprimento di tale misura, prevedendone l'utilizzo per finalità ulteriori.

Alla luce di ciò, si ritiene che, cautelativamente, gli enti gestori possano, nell'attesa di ulteriori chiarimenti sul punto che provvederemo a sollecitare, richiedere ai competenti uffici regionali specifiche e puntuali indicazioni rispetto alle eventuali verifiche da compiere e conseguenti misure da adottare nei confronti di coloro che non abbiano ancora provveduto a vaccinarsi o a completare il ciclo vaccinale.

Roberto Speziale
Presidente Nazionale

